



PGM 141981/2015

COMUNE DI VICENZA

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

L’anno 2015 addì 15 ^{DICEMBRE} del mese di ~~Novembre~~ in Vicenza, nella residenza comunale

T R A

il Comune di Vicenza C.F. 00516890241, con sede in Corso Palladio, 98 - rappresentato dall’Avv. Maurizio Tirapelle, Direttore del settore “Sportello Unico Edilizia Privata, Attività Produttive e Commercio”

E

la signora Anna Bicciato, nata a Limena (Pd) il 23 aprile 1948 residente a Vicenza, in via Lamarmora 26, C.F.: BCCNNA48D63G224V, che interviene nella presente convenzione quale legale rappresentante dell’Associazione “Il Tritone” C.F. 95070380241, con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, 119,

P R E M E S S O

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 06 agosto 2015 l’Amministrazione Comunale ha approvato una modifica sperimentale delle aree e dei posteggi relativi al mercato dell’antiquariato;
- che con determinazione n. 1433 del 20 agosto 2015 è stato approvato il bando per l’assegnazione della gestione, ad un soggetto privato, del mercato mensile dell’antiquariato;
- che, entro la data di scadenza del bando fissata per il 4 settembre 2015, non è pervenuta alcuna offerta,

le parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

Il Comune di Vicenza dà incarico ad organizzare e gestire il Mercato dell’Antiquariato e del collezionismo all’Associazione “Il Tritone”, il cui presidente è la signora Anna Bicciato, da qui in

seguito denominata per brevità "concessionario", la quale si obbliga a sottostare alle norme del Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2002, nonché alle modalità precisate nel presente atto.

Art. 2 – Aree di mercato

1. Le aree individuate per lo svolgimento del mercato dell'Antiquariato e riservate agli operatori professionali e hobbisti sono richiamate nella concessione mensile rilasciata dal direttore Suap;
2. Per esigenze di pubblico interesse o di carattere tecnico o per forza maggiore l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa e di modificare la durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.

Art. 3 – Obblighi del concessionario

Il concessionario assume la responsabilità e la gestione del mercato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento di svolgimento del mercato dell'Antiquariato e del collezionismo esercitando altresì una preventiva attività di verifica e controllo in ordine ai requisiti richiesti agli operatori stessi dalla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 e successive modifiche e dal Regolamento Comunale, per rendere legittima la loro partecipazione ai mercati dell'antiquariato e del collezionismo.

Il concessionario:

- a) organizzerà il mercato assumendosene ogni responsabilità civile ed amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza esonerandone a tutti gli effetti l'Amministrazione comunale concedente; dovrà essere fatta particolare attenzione alla "qualità" dei prodotti posti in vendita, che devono rispettare le caratteristiche dei prodotti di "antiquariato, cose vecchie ed usate" ed "oggetti da collezione" come dettagliatamente indicati nel vigente regolamento;
- b) provvederà a pubblicizzare adeguatamente il mercato ed a curarne l'immagine affinché risulti un'iniziativa decorosa; si confronterà periodicamente con gli uffici comunali preposti;
- c) presenterà adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato;
- d) posizionerà gli operatori, attenendosi scrupolosamente alle planimetrie approvate;
- e) provvederà al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi commerciali (Cosap) previa domanda di concessione dell'area pubblica, alla spesa per lo smaltimento rifiuti e per la pulizia dell'area; tali cifre dovranno essere corrisposte anticipatamente, prima dello



svolgimento del mercato in base alla superficie dell'area concessa derivante dal numero delle presenze presunte;

- f) al termine di ogni mercato trasmetterà al Suap – Commercio Attività produttive l'elenco degli operatori intervenuti al mercato stesso; tale elenco dovrà per ogni operatore riportare ragione sociale, numero di Partita Iva, Numero Iscrizione Inps/Inail e numero di targa del mezzo utilizzato per entrare in Ztl.

Il canone versato dovrà essere integrato con il versamento residuo della quota in base al numero esatto delle presenze registrate.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da impedire il corretto svolgimento del mercato, il canone corrisposto potrà essere recuperato;

- g) il concessionario è tenuto altresì al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici e ad assumere su di sé eventuali altri oneri e spese necessarie al regolare funzionamento del mercato;
- h) dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi sacchi e collocati in appositi contenitori, messi a disposizione dalle AIM e a vigilare, affinché, non siano depositati sul posto cartoni, scatole o altro materiale ingombrante;
- i) sarà tenuto all'osservanza dell'orario di apertura e chiusura del mercato determinato con provvedimento del Sindaco ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 10/2001;
- j) il concessionario s'impegna altresì a:
- assegnare i posteggi nel rispetto dei criteri generali del Regolamento;
 - verificare le presenze e le assenze degli assegnatari dei posteggi di cui provvederà a trasmettere al Comune l'elenco delle presenze, come sopra detto, entro 10 giorni dallo svolgimento del mercato.

Art. 4 – Oneri a carico di operatori e hobbisti

1. Il concessionario potrà richiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione del canone occupazione suolo pubblico, della tariffa smaltimento rifiuti e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento dei mercati, compresa tra un minimo di euro 30,00 ed un massimo di euro 100,00;

2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 05,00 e liberarla dalle strutture entro le ore 20,00, nonché osservare l'ordinanza orari facendo particolare attenzione agli orari di carico e scarico merci;

3. Ogni operatore dovrà usare impianti, apparecchiature e materiali conformi alle normative vigenti.



Art. 5 – Divieto di esclusiva

L'Amministrazione Comunale di Vicenza con il presente atto, s'impegna, nell'affidare l'organizzazione del mercato all'Associazione "Il Tritone" ad attribuire al predetto concessionario il relativo diritto di esclusiva per il **periodo dicembre 2015 – agosto 2016** nonché a non organizzazione mostre mercato dello stesso genere nella città di Vicenza in concomitanza con la manifestazione oggetto della presente convenzione.

Art. 6 – Sanzioni

L'inosservanza da parte del concessionario, di quanto indicato all'art. 3 della presente convenzione, comporterà, dopo la seconda violazione, la sospensione dell'edizione del mercato successivo;

sarà possibile la revoca della convenzione nei seguenti casi:

- a) mancato versamento per due volte delle somme dovute alle date prescritte, decorsi 30 giorni dal sollecito di pagamento;
- b) conferimento del servizio a terzi salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione dell'associazione.

Art. 7 – Responsabilità

Qualsiasi danno conseguente allo svolgimento del mercato sarà a totale carico del concessionario ivi compreso qualsiasi danno arrecato a proprietà pubbliche o di terzi causato dal transito per l'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 8 – Deposito cauzionale

Il concessionario dovrà versare a titolo di deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del rispetto delle norme suddette, la somma di € 2.000,00.

Art. 9 – Durata

L'accordo ha durata di mesi nove e scadrà improrogabilmente il 31 agosto 2016.

Art. 10 – Privacy

Le parti dichiarano di essere state informate del fatto che tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.



Art. 11 - Recesso

Il concessionario potrà recedere dal presente accordo salvo preavviso di 60 giorni da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata con obbligo dello stesso di informare gli operatori con lettera raccomandata.


Associazione Culturale IL TRITONE
Letto e sottoscritto
Corso Fogazzaro, 119 - 36100 VICENZA
Tel. 0444.323863 - P.I. 03108270244
p. l'Associazione
Codice Fiscale 95070380241

Anna Biciato



p. Il Comune di Vicenza

Avv. Maurizio Tirapelle



Associação Cultural A. V. 1933/74
Cidade de São Paulo - SP
R. 0414 33803 - R. 0310027024
Cidade de São Paulo - SP